

COMUNE DI GABY

COMMUNE DE GABY

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Région Autonome de la Vallée d'Aoste



**REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEL
POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A
CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO
(JURE SANGUINIS), AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA
LEGGE N. 91/1992 E AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA
LEGGE N. 555/1912**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 DEL 30 NOVEMBRE 2023

INDICE DEGLI ARTICOLI

Art. 1 Unità organizzativa responsabile del procedimento e dell'istruttoria	3
Art. 2 Presentazione dell'istanza	3
Art. 3 Soggetti legittimati alla presentazione dell'istanza e allegati all'istanza.....	3
Art. 4 Requisiti essenziali per la presentazione dell'istanza.....	3
Art. 5 Requisiti essenziali per la presentazione dell'istanza	3
Art. 6 Termine di conclusione del procedimento	4
Art. 7 Sospensione del termine di conclusione del procedimento.....	4
Art. 8 Interruzione del termine di conclusione del procedimento	4
Art. 9 Adozione del provvedimento finale.....	4

Art.1

Unità organizzativa responsabile del procedimento e dell'istruttoria

Il procedimento per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (jure sanguinis), ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 "Nuove norme sulla cittadinanza" e ai sensi dell'art. 1 della legge 13 febbraio 1912, n. 555 "Sulla cittadinanza italiana", di seguito indicato come "istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis", è assegnato all'unità organizzativa competente, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuata nell'Area amministrativa – Servizi demografici – Ufficio dello Stato civile.

Art. 2

Presentazione dell'istanza

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis deve essere presentata all'Ufficio dello Stato civile, previo appuntamento :

Comune di Gaby (AO) Loc. Chef-Lieu 24 – tel 0125345932 email info@comune.gaby.ao.it – Pec: protocollo@pec.comune.gaby.ao.it

Art. 3

Soggetti legittimati alla presentazione dell'istanza e allegati all'istanza

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis deve essere presentata all'Ufficiale dello Stato civile o suo delegato, nel giorno e nell'orario dell'appuntamento, personalmente dall'interessato o da persona dallo stesso formalmente delegata, corredata dalla documentazione di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno 8 aprile 1991, n. K.28.1.

Art. 4

Requisiti essenziali per la presentazione dell'istanza

Ha titolo a presentare, in questo Comune, istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, il cittadino straniero di ceppo italiano, iscritto nell'anagrafe nazionale della popolazione residente (A.N.P.R.) e per il quale sussiste la dimora abituale nel territorio del Comune di Gaby. La residenza di una persona è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali.

Art. 5

Adempimenti preliminari dell'Ufficiale dello Stato civile

L'Ufficiale dello Stato civile o suo delegato al momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, procede a:

- protocollare l'istanza presentata;
- rilasciare la ricevuta di avvenuta presentazione;
- effettuare una prima sommaria valutazione della documentazione presentata rendendo edotto l'interessato:
- dell'ammissibilità dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, al fine delle verifiche previste dalla normativa vigente, per determinare la sussistenza dei requisiti; in tal caso

provvederà a trasmettere all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1991, n. 241;

- di eventuali rilevanti irregolarità che rendono palesemente irricevibile, inamissibile, e/o infondata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis; in tal caso il procedimento verrà concluso con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione consiste in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1991, n. 240.

Art. 6

Termine di conclusione del procedimento

Il termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stabilito in 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis.

Art. 7

Sospensione del termine di conclusione del procedimento

Il termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni.

Art. 8

Interruzione del termine di conclusione del procedimento

Ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, a seguito delle verifiche previste per determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, qualora i riscontri fossero negativi, prima della formale adozione di un provvedimento di diniego, saranno comunicati tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui all'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, interrompe i termini per la conclusione del procedimento, che inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione contenuta nel provvedimento finale.

Art. 9

Adozione del provvedimento finale

Il procedimento di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis si conclude con l'adozione da parte del Sindaco di un provvedimento espresso, come previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno dell'8 aprile 1991, n. K.28.1 e dello stesso viene data comunicazione all'interessato; il riconoscimento della cittadinanza italiana si ottiene con la trascrizione dell'atto di nascita del richiedente la cittadinanza jure sanguinis.